

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3804/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/92 <sup>(3)</sup>, ha definito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per il 1992; che è necessario definire tale bilancio per il 1993; che il termine per la presentazione delle domande di titoli di aiuto, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento, è fissato ai primi cinque giorni lavorativi di ogni mese; che, per tener conto delle pratiche commerciali specifiche del commercio delle semole di frumento duro, occorre prevedere la possibilità di presentare domande in qualsiasi giorno del mese; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

In deroga a quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 388/92, le domande di titoli di aiuto per la fornitura di semole di frumento duro di origine comunitaria possono essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo di ogni mese.

*Articolo 3*

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 21.